

## **TI\_GERICHTE 14.1998.7 vom 29. April 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-04-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.1998.7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1998.7)

FR: TI\_GERICHTE 14.1998.7 du 29 avril 1998

IT: TI\_GERICHTE 14.1998.7 del 29 aprile 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.04.1998  
14.1998.7

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.98.00007 Lugano 29 aprile 1998 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 19 novembre 1997 presentata \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 20 gennaio 1998 ha così pronunciato: "1. È pronunciato il fallimento della \_\_\_\_\_, a far tempo da Martedì \_\_\_\_\_, alle ore 14.00. 2./3./4. omissis" Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 23 gennaio 1998 da \_\_\_\_\_ che ne postula l'annullamento; richiamato il decreto presidenziale 23 gennaio 1998 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale; ritenuto in fatto: A. Con istanza 19 novembre 1997 la \_\_\_\_\_ ha chiesto il fallimento di \_\_\_\_\_ per Fr. 978.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti. B. All'udienza di contraddittorio del 10 dicembre 1997 l'escussa non è comparso. C. L'appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una lettera 22 gennaio 1998 dalla creditrice in cui quest'ultima conferma il pagamento totale, avvenuto il 13 gennaio 1998, e ritira la domanda di fallimento (doc. B). D. La creditrice non ha formulato osservazioni.

Considerato in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. 2. L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF. 3. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante. Per questi motivi, richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF pronuncia: I. L'appello 23 gennaio 1998 di \_\_\_\_\_, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato: "1. La dichiarazione di fallimento 20 gennaio 1998

pronunciata dalla Pretore del Distretto d Lugano, Sezione 5, inc. FA.97.01108, nei confronti di \_\_\_\_\_, è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di \_\_\_\_\_. 3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di \_\_\_\_\_." II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. III. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il  
Presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.